



COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO

(Provincia di Sondrio)

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL
COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE**

TITOLO I

NORMATIVA GENERALE

1. L'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche è disciplinata dalla Legge Regionale 2 febbraio 2010 n.6 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per quanto non contemplato dalla predetta legge regionale, sono applicabili le disposizioni contenute nel D.Lgs. 114 del 31 marzo 1998.

Art. 1 Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 2 Febbraio 2010 n.6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" nei mercati comunali al dettaglio e l'attività esercitata in forma itinerante e (toglierei questa parte in blu) ss.mm. e ii.

Art. 2 Definizioni.

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a) **per commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) **per aree pubbliche:** le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) **per posteggio:** la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) **per posteggio isolato,** il posteggio utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio di concessione che non ricade in area mercatale;
- e) **per mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- f) **mercato straordinario:** l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;
- g) **per fiera:** la manifestazione caratterizzata dalla presenza nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera successiva;
- h) **sagra:** ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera successiva;
- i) **calendario regionale delle fiere e delle sagre:** l'elenco approvato da ciascun Comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;
- j) **per presenze in un mercato o in una fiera:** il numero delle volte in cui un operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- k) **per presenze effettive in un mercato o in una fiera:** il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
- l) **per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche:** l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di società, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
- m) per "**legge regionale**": la legge della Regione Lombardia, n. 6 del 02 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni;

- n) **per settore merceologico**: quanto previsto dall'articolo 20 della L.R. 6/2010 e s.m.i. per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE ulteriormente definiti e specificati da categorie merceologiche specifiche;
- o) **per spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- p) **per produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro Imprese, che pongano in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 133/2008 e del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 3 Finalità.

1. Nell'individuare le aree da destinare al commercio su aree pubbliche, il Comune tiene conto delle seguenti indicazioni:

- a) favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore valorizzando la funzione commerciale su aree pubbliche al fine di assicurare un servizio anche nelle zone non sufficientemente serviti dalla rete distributiva esistente e a massimizzare la sinergia con le altre forme di distribuzione commerciale e di servizi urbani esistenti;
- b) considerare l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con particolare riguardo a fattori quali la mobilità e il traffico;
- c) salvaguardare e riqualificare i centri storici e le aree urbane mediante la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, nonché gli ambiti a vocazione turistica in relazione anche all'andamento turistico stagionale;
- d) salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie favorendo i mercati in sede propria rispetto a quelli su strada;
- e) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire: - un facile accesso ai consumatori; - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori; - la conciliazione delle esigenze degli operatori con quelle della popolazione residente; - la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed in particolare quella del mercato nel centro storico, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza; - un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso le aree congestionate.

2. Su tutto il territorio inserito nel Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi è vietato il commercio ambulante sia in sede itinerante che in sede fissa nonché lo svolgimento di mercati e fiere allo scopo di salvaguardare e tutelare i valori ambientali, paesaggistici e culturali dell'area interessata. Il Comune tuttavia può autorizzare il commercio ambulante in occasione di ricorrenze o eventi riconosciuti e autorizzati, iniziative di carattere agricolo o turistico che si tengono nel territorio del Parco Orobie Valtellinesi limitatamente alla durata della manifestazione stessa.

3. La vendita dei prodotti agricoli nel territorio del Parco Orobie Valtellinesi derivanti esclusivamente dalla produzione degli alpeggi è consentita nel rispetto delle normative igienico sanitarie e deve essere svolta nelle casere o nelle baite specificamente identificate.

Art. 4 Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione del comparto viene esercitata dall'Amministrazione Comunale attraverso l'Ufficio Commercio e il Settore Polizia Locale Associata per quanto riguarda l'espletamento delle attività di vigilanza, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge.
2. L'ufficio Commercio, conformemente al DPR 160/2010, per la gestione amministrativa si avvale dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).

Art. 5 Esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.

- Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della L.R. 6/2010.
2. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita dandone comunicazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 4 della L.R. 6/2010. (art. 52 del presente regolamento).
 3. Le autorizzazioni per le attività di commercio su aree pubbliche sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare o non alimentare, la tipologia merceologica specifica ed ai requisiti di cui all'articolo 20 della L.R.
 4. Il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienicosanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo.
 5. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme europee, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
 6. Il Comune, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche, annualmente verifica se per il titolare della autorizzazione sussistano gli elementi di cui al comma 2. L'operatore che risulta sprovvisto dell'attestazione annuale, pur avendo adempiuto agli obblighi di cui al comma 2, è punito con la sanzione di cui all'articolo 27, comma 7 della L.R. (art. 52 del presente regolamento).
 7. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attività, i comuni devono rilasciare una carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante secondo modalità definite dalla Giunta regionale.
 8. La concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h), è rilasciata dal Comune, previa obbligatoria consultazione delle parti sociali ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 19 della L.R. e solo per manifestazioni nelle quali lo spazio destinato alla vendita di merci al dettaglio sia pari o inferiore alla metà dello spazio complessivo utilizzato per l'evento.
 9. In caso di vendita di merci antiche o usate, nel rispetto delle norme di carattere igienicosanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista. I prodotti esposti per la vendita devono, inoltre, indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.
 10. Qualora il Comune debba procedere alla revoca della concessione di posteggio per motivo di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'amministrazione, un nuovo posteggio, possibilmente delle stesse dimensioni, individuato prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal Comune.

Art. 6 Produttori agricoli - autorizzazione d'esercizio

1. In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo 18.5.2001 n. 228, la vendita diretta in forma itinerante, dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, da parte di produttori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle imprese di cui all'art. 10 del D.Lgs. 23 del 15 febbraio 2010 è soggetta a previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.
2. La comunicazione di cui al primo comma, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'indicazione degli estremi di iscrizione nel Registro Imprese e dell'esatta localizzazione dell'Azienda, deve contenere l'esatta specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e deve essere corredata da autocertificazione relativa al possesso dei requisiti indicati dall'art. 4 – commi 6 e 8 – del D.Lgs. n. 228/2001, tale autocertificazione deve essere ripresentata annualmente.
3. Per l'esercizio dell'attività

mediante l'utilizzo di un posteggio, la comunicazione deve essere indirizzata all'Ufficio Commercio e la stessa deve anche contenere la richiesta di assegnazione del posteggio, ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale 2 Febbraio 2010 n.6 e s.m.i.

Art. 7 Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
2. In caso di cambiamento dei dati anagrafici presenti sull'autorizzazione, l'operatore ne dà immediata comunicazione al Comune, il quale provvede al suo aggiornamento.
3. Quando viene presentata una nuova domanda di autorizzazione per il commercio in forma itinerante, il Comune verifica, attraverso la carta di esercizio, avvalendosi dell'apposito sistema informativo regionale relativo al commercio ambulante, se il richiedente è in possesso di un'altra autorizzazione rilasciata da un altro Comune.
4. Nella domanda l'interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
 - b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della L.R.6/2010 e successive modifiche o integrazioni;
 - c) il settore o i settori merceologici;
 - d) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.
5. Il Comune stabilisce i termini e le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio della autorizzazione.
6. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.

Art. 8 Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione e reintestazione

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della L.R. 6/2010.
2. La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal Comune sede di posteggio previa segnalazione certificata del reintestatario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturla.
3. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal Comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività. Nella comunicazione di subingresso è contenuta l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, nonché deve essere allegata l'autorizzazione originaria e copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione.
4. Qualora il Comune indicato dal subentrante nella comunicazione di cui al comma 3 sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti.
5. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.
6. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della L.R. deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
7. Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.

Art. 9 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva, il Responsabile del Settore Commercio può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle

aree mercatali;

b) l'abusiva estensione di oltre 1/3 della superficie autorizzata;

c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.

Art. 10 Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di avvenuto rilascio dell'autorizzazione stessa, secondo quanto previsto dall'art.7 del presente regolamento;

b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;

c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della L.R., ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'art. 21 comma 4 della L.R., (aver assolto gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali) ovvero non sia stato adempiuto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'art. 21 comma 10 della L.R. 06/2010;

d) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione qualora, entro un anno, non venga presentata comunicazione di reintestazione;

e) in caso di mancato pagamento del canone per l'occupazione spazi per due annualità consecutive;

2. Il Comune interdice per due anni l'esercizio dell'attività nella fiera all'operatore che non ha utilizzato il posteggio per due edizioni consecutive senza giustificato motivo, da comunicarsi per iscritto al Comune entro trenta giorni dallo svolgimento della fiera.

3. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile del Settore Commercio, che ne cura anche il relativo procedimento amministrativo.

Art. 11 Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art.111 della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:

a) la fascia oraria di massima è compresa tra le ore 7,00 e le ore 20,00 salvo quanto previsto dalle disposizioni previste dall'art. 46 del presente regolamento per l'attività di commercio itinerante e quanto disposto al successivo comma 2 per l'attività di commercio su posteggio fisso;

b) è ammessa l'istituzione di nuovi mercati in giornate domenicali o festive;

c) limitazioni temporali allo svolgimento del commercio possono essere stabilite in caso di indisponibilità dell'area commerciale dovuta a motivi di polizia stradale, di carattere igienicosanitario od altri di pubblico interesse nonché problemi temporanei di ordine tecnico (es. neve, manifestazioni religiose etc).

Art. 12 Tariffe per la concessione del suolo pubblico e rimborso spese per la fornitura di energia elettrica ed acqua potabile

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate ed esatte tenuto conto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

2. L'operatore titolare di concessione relativa a posteggio dotato di allacciamento alla rete distributrice di acqua potabile ed energia elettrica è tenuto al versamento di una somma, a titolo di rimborso spese, indipendentemente da eventuali assenze nonché dall'utilizzazione o meno degli impianti messi a disposizione il cui importo è determinato dal Settore competente.

Titolo II

MERCATINI RISERVATI ALLA VENDITA SPORADICA E OCCASIONALE

Art. 13 Istituzione dei mercatini e finalità

1. I "mercatini", riservati ai venditori occasionali, agli artigiani itineranti e ai semplici espositori, possono essere svolti solo in accompagnamento a sagre e manifestazioni del territorio, salvo diversa programmazione

comunale, allo scopo di rivalutare il territorio turistico-montano, riproponendoli alla cittadinanza ed al turismo provinciale attraverso l'introduzione di una funzione attrattiva stimolante e popolare.

2. Per mercatini riservati a venditori occasionali (forma di commercio sporadico e non professionale, esclusa dalla disciplina del D.Lgs.114/98), agli artigiani itineranti ed ai semplici espositori, il Comune intende quelli realizzati su aree pubbliche e/o private, dai quali devono essere espressamente esclusi i commercianti professionali.

3. Ai fini dell'applicazione della legge 114/98, deve tenersi presente che mentre è pienamente soggetto alle sue norme colui che esercita le attività da essa previste anche in modo saltuario e provvisorio, non è invece soggetto colui che, esercitandola in modo del tutto sporadico ed occasionale, non conferisce alle attività in questione il carattere della professionalità, pertanto non sono soggetti all'autorizzazione commerciale.

Art. 14 Tipologia delle manifestazioni

1. I mercatini descritti all'articolo precedente possono esser promossi dall'Ente comunale o richiesti da associazioni ed organismi vari. Possono riguardare: i venditori occasionali, i produttori agricoli, gli artigiani itineranti, i semplici espositori, ovvero gli operatori che espongono per la vendita prodotti di personale e propria fattura artigianale, dell'ingegno a carattere creativo, dell'arte, come quadri, oggetti in legno, in vetro, in ferro battuto, in cera, in stoffa, in ceramica, composizioni floreali etc., comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.

2. Per poter partecipare alle manifestazioni in argomento, i singoli soggetti interessati dovranno sottoscrivere apposito atto di notorietà ai sensi delle vigenti norme in materia di "autocertificazione" dichiarando, ove ricorra il caso, quanto segue:

A - (per i venditori occasionali): - di non essere iscritto in nessuno dei registri, obbligatori per gli imprenditori commerciali, professionali, presso alcuna Camera di Commercio del territorio italiano in relazione agli articoli trattati; pertanto di non esercitare l'attività del commercio al dettaglio di detti articoli in forma professionale, bensì di praticarla in modo sporadico (commercio occasionale) non sottoponibile quindi alla disciplina commerciale contenuta nel D.Lgs. 114/98 il quale viceversa, regola le attività di commercio in forma professionale e continuativa;

- di porre in vendita esclusivamente prodotti che siano il risultato e l'opera della propria creatività ed ingegno (hobbies) così come consentito dall'art. 4 comma H, del D.Lgs. 114/98;

B- (per gli artigiani produttori)

- di essere iscritto nel registro Albo Imprese Artigiane (A.I.A.) presso la Camera di Commercio della provincia di in qualità di artigiano che esercita per mestiere la produzione in forma fissa su area privata dei seguenti articoli... nel laboratorio sito nel Comune di ...e, pertanto di voler usufruire dell'eventuale posteggio sul mercatino pubblico e di porre in vendita, esclusivamente gli articoli prodotti con tale modalità;

C- (per i produttori agricoli)

- di essere imprenditore agricolo e di esercitare l'attività in forma diretta o associata;

D - (per tutti) - di esonerare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità giuridica, fiscale, amministrativa, civile e penale relativa ad eventuali comportamenti illeciti tenuti prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.

Art. 15 Disposizioni generali

1. L'organizzatore dovrà consegnare al personale comunale addetto al controllo, l'elenco nominativo dei singoli partecipanti al mercatino, allegando gli originali di tutte le autocertificazioni prescritte nel precedente art. 39, nonché delle fotocopie delle relative carte d'identità e riscossione della tassa per occupazione del suolo pubblico.

2. L'Amministrazione Comunale, tramite la Polizia Locale, opera gli opportuni riscontri e verifiche in ordine agli adempimenti ed alle autocertificazioni di cui al precedente art. 39, comma 2), anche in capo ai singoli partecipanti alla manifestazione.

3. L'occupazione di aree pubbliche, potrà essere utilizzata soltanto a titolo oneroso, ad esclusione degli eventi organizzati da parte di enti pubblici, e dovrà essere corrisposta a mezzo di versamento intestato alla Tesoreria Comunale o direttamente agli incaricati comunali addetti al controllo che rilasceranno apposita ricevuta.

4. Gli operatori hanno l'obbligo di osservare ogni e qualsiasi disposizione relativa alla disciplina fiscale ed igienico sanitaria prescritta dalle vigenti normative e regolamenti.
5. Ogni operatore è tenuto ad avere cura del luogo nel quale svolge la propria attività e a non abbandonarvi rifiuti di qualsiasi genere.
6. I partecipanti sono tenuti a conservare per tutta la durata della manifestazione la fotocopia dell'autocertificazione relativa all'esercizio della vendita in forma sporadica non professionale, dell'artigianato itinerante, del baratto e dell'esposizione e dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.

Art. 16 Ordinamento interno del mercatino – Disposizioni per gli organizzatori

1. Gli organizzatori della manifestazione o della sagra, sono tenuti a raccogliere le presenze (nominativi) nel mercatino;
2. In caso di maltempo, gli organizzatori della manifestazione o sagra, sentito il parere degli espositori, decideranno per l'eventuale sospensione della sagra e del relativo mercatino, con comunicazione al Comune per il necessario aggiornamento del Calendario regionale;
3. Gli organizzatori, devono presenziare durante l'orario di arrivo al mattino ed al deflusso serale garantendo la sicurezza e la libera circolazione interna all'area.

Art. 17 Sanzioni per mercatini

1. Tutte le violazioni alle limitazioni ed ai divieti stabiliti nel presente regolamento e dalle eventuali deliberazioni, determinazioni e ordinanze del Comune in materia, sono punite con la sanzione amministrativa e con l'immediata interdizione dal mercatino anche mediante ordini verbali degli Agenti di Polizia Locale.
2. Per l'individuazione della specifica sanzione si fa riferimento ai regolamenti comunali o alle Leggi dello Stato e della Regione che costituiscono il sistema sanzionatorio amministrativo in vigore.
3. In caso di recidiva (seconda e successive infrazioni nell'arco di dodici mesi) all'operatore interessato verrà impedito di partecipare ai mercatini da un minimo di una volta ad un massimo di sei volte.
4. In caso di mendaci dichiarazioni, si procederà alla denuncia del soggetto responsabile all'Autorità Giudiziaria competente per territorio.

Titolo III

POSTEGGI ISOLATI

Art. 18 Istituzione e assegnazione dei posteggi

1. L'individuazione di aree idonee per i posteggi isolati è determinata con deliberazione della Giunta Comunale.
2. I posteggi isolati vengono istituiti con le procedure di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
3. Nel provvedimento di cui al comma precedente, la Giunta stabilirà:
 - a) le dimensioni e il settore merceologico o la tipologia di ciascun singolo posteggio;
 - b) gli orari ed i tempi di esercizio dell'attività di vendita per ciascun singolo posteggio;
 - c) le modalità e i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di assegnazione;
 - d) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, carattere stagionale, ecc.) relativa all'esercizio dell'attività di vendita sul posteggio stesso.
4. Le attività di vendita possono essere organizzate nel giorno di mercoledì dalle 8.00 alle 20.00.
5. Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, ai posteggi isolati si applicheranno le norme del presente Regolamento purché compatibili.

Art. 19 Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione

1. I posteggi posti fuori mercato, qualora il Comune intenda avvalersi di questa facoltà, sono assegnati dal Comune in concessione sulla base di apposita procedura di bando di concorso pubblico, al quale saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla Legge Regionale n.6/2010 e successive modifiche e integrazioni.

2. La graduatoria, approvata dal responsabile dell'ufficio competente, sarà pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni interi e consecutivi.

3. Il termine di partecipazione è di trenta giorni decorrenti dal primo giorno di pubblicazione del bando:

4. Nella domanda di partecipazione, ogni interessato deve dichiarare:

a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società.

b) codice fiscale/partita Iva;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della l.r. 6/2010 e smi;

d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi in un'area pubblica comunale;

e) la denominazione e le caratteristiche, dimensionali e strutturali, (superficie di vendita, servizi, spazi annessi) del posteggio chiesto in concessione;

f) il settore od i settori merceologici.

g) di aver preso visione della relativa concessione di posteggio e di accettarne le condizioni.

5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;

b) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;

c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, la data di arrivo apposta dall'Ufficio protocollo del Comune.

6. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, l'ufficio competente pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma

7. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa all'albo pretorio del Comune.

Art. 20 Concessione Posteggi isolati

1. I posteggi isolati sono oggetto di concessione di suolo pubblico;

2. I posteggi isolati possono essere stagionali o permanenti con concessione pluriennale per un massimo di anni dodici.

Art. 21 Revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata:

a) Per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia o gravidanza. Nel caso di posteggio isolato con svolgimento inferiore all'anno, le assenze sono calcolate in proporzione all'effettiva durata. La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo oltre il quale si verifica la decadenza della concessione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.

Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza va notificata all'interessato dall'organo comunale competente;

b) Nel caso in cui il titolare non sia più in possesso dei requisiti;

c) Nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico – sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività;

d) In caso di morte del titolare qualora entro trenta giorni non venga presentata la comunicazione di reintestazione; nei posteggi stagionali la comunicazione deve essere presentata trenta giorni prima dell'apertura;

e) L'autorizzazione è sospesa nel caso in cui l'operatore commerciale non provveda al pagamento degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico (entro 60 giorni dalla scadenza del pagamento) fino alla regolarizzazione degli stessi.

Art. 22 disposizioni per i posteggi isolati liberi.

1. L'assegnazione dei posteggi isolati occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata giornalmente entro l'orario stabilito dal presente regolamento, sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.
2. L'operatore commerciale su aree pubbliche che eserciti l'attività in forma itinerante, nonché il produttore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante possono sostare nei posteggi isolati nei tempi e nei modi previsti dal presente regolamento.

Titolo IV

COMMERCIO ITINERANTE

Art. 23 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 11, può essere svolto con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, tramite l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienicosanitarie.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente e comunque non oltre un'ora. Decorsa un'ora dall'inizio della sosta l'operatore dovrà spostarsi di almeno 500 metri ed entro le 24 ore successive non potrà riposizionarsi nel medesimo raggio di 500 metri. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. In relazione alle esigenze di viabilità, mobilità e traffico in occasione e durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il Comune interdice il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti entro un raggio di 500 metri.
5. Il titolare dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione, non può utilizzarla per l'esercizio dell'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.
6. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
7. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.
8. Il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 24 Determinazione degli orari

1. L'orario per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
2. A seguito di presentazione di istanza debitamente motivata, l'Ufficio Commercio può concedere deroga alle limitazioni dell'orario di vendita.

Art. 25 Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo – modalità - orari - divieti

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 133/2008, e del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche o integrazioni.

Titolo V

NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Art. 26 Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002 e successive modifiche o integrazioni.
2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.
3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e relativi servizi la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua ove fornita, la pulizia (ad esclusione di contenitori, imballaggi, avanzi, merce, ecc. da smaltire e recuperare da parte dell'operatore-espositore), la disinfezione e la disinfestazione.
4. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministero della Salute e dell'osservanza delle norme igienico - sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti e la pulizia del posteggio.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 Sanzioni

1. In ogni momento durante lo svolgimento del mercato la Polizia Locale potrà richiedere l'esibizione dei documenti o titoli autorizzativi atti a comprovare la titolarità del diritto.
2. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni stabilite dalla legge regionale. Per le violazioni del presente regolamento non contemplate dalla legge regionale, si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a 300,00.